



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

Premesse generali

Il presente Capitolato ha lo scopo di definire gli elementi prestazionali che dovranno caratterizzare i locali relativi al completamento del reparto di ortopedia e alla ristrutturazione del blocco ambulatoriale adiacente.

Il presente progetto presenta un elevato grado di flessibilità così da consentire il funzionamento indipendente per le due aree, per esempio, dell'impianto di condizionamento pur avendo un'unica macchina per la produzione caldo/freddo per i due reparti.

In fase esecutiva, l'impiantistica risponderà pertanto a precisi requisiti:

- progettazione efficiente;
- manutenzione facile ed efficace;
- economia di gestione energetica;
- flessibilità d'uso.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta della qualità dei materiali e la scrupolosa osservazione delle linee guida nazionali e regionali, nonché di tutte le norme CEI - UNI applicabili e della norma CEI 64-8/7V2 in particolare.

Gli interventi previsti nel presente progetto preliminare sono appresso sinteticamente descritti.

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Il progetto prevede l'effettuazione di lavori edili ed impiantistici volti alla ristrutturazione ed alla messa in sicurezza dei locali già destinati a sala operatoria di ortopedia e a sala operatoria di chirurgia generale ormai chiusi da diversi anni perché fuori norma, posti al piano terra del Presidio Ospedaliero Jazzolino di Vibo Valentia, contigui alla degenza di ortopedia della quale rappresentano il naturale completamento e degli spazi attigui al corridoio centrale di collegamento delle due ali trasversali.

In questo periodo di congiuntura è stata prestata particolare attenzione a ridurre al minimo indispensabile le demolizioni e relative ricostruzioni, privilegiando tutte le azioni rivolte alla sicurezza, e lasciando inalterato quanto risulta ancora utilizzabile ed in buono stato di conservazione, così pure in campo impiantistico sono state privilegiate apparecchiature comuni alle due aree, pur nella loro indipendenza.

Gli spazi da ristrutturare sono destinati:

A) al completamento dell'area di degenza di Ortopedia con la realizzazione di: un ambulatorio per refertazione, visite e sosta paziente, un ambulatorio chirurgico ortopedico traumatologico di classe 1 in cui si possono eseguire anche piccoli interventi di chirurgia ortopedica in anestesia locale, una sala di attesa completa di servizi igienici, spogliatoi per il personale divisi per sesso, locale studio per primario e dirigenti medici, vari locali di servizio.

B) alla realizzazione di una zona ambulatoriale con 4 ambulatori multidisciplinari, un



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

corridoio con sala di attesa e servizi igienici.

Pur trattandosi di attività omologa a quella precedentemente svolta nelle aree oggetto di ristrutturazione, sono previste nuove, sia pur minime divisioni strutturali per adattare gli spazi agli attuali standard e riferimenti normativi e di accreditamento. Nella ricostruzione di nuove pareti, è stato tenuto conto delle compartimentazioni antincendio pertanto, dove previsto, le pareti dovranno essere costruite in esecuzione REI 120, come riportato nelle planimetrie di riferimento del progetto di prevenzione incendi approvato.

I lavori da effettuare, a grandi linee, possono così riassumersi:

- Divisione degli spazi in 2 aree funzionali distinte, una per il completamento dell'U.O. di Ortopedia e l'altra per la realizzazione di un'area ambulatoriale come da planimetrie di progetto allegate.

a) Completamento dell'U.O. di Ortopedia:

Le macro aree da realizzare per il completamento dell'U.O. di Ortopedia consistono nella realizzazione di: zona ingresso, costituita sostanzialmente da una sala di attesa alla quale si accede sia direttamente dal corridoio del reparto di ortopedia che dal corridoio centrale dell'edificio, zona ambulatorio chirurgico ortopedico traumatologico a cui si accede dalla sala di attesa, attraverso un corridoio dedicato, oppure dal corridoio della degenza di ortopedia e zona servizi costituita da locali posti lungo il corridoio centrale di ortopedia con accesso da questo e da locali posti lungo il corridoio dedicato all'ambulatorio chirurgico ortopedico. In particolare, nel prolungamento del corridoio del reparto di ortopedia saranno ricavati 2 spogliatoi per il personale di ortopedia, divisi per sesso, lo studio comune per il primario e per i dirigenti medici con servizio igienico, un ambulatorio per refertazione, visite ortopediche e sosta paziente con servizio igienico, una sala gessi, un ambulatorio chirurgico ortopedico traumatologico a cui si può accedere da un locale preparazione personale oppure da un locale preparazione paziente (accessi separati per pazienti e personale). Nel corridoio costituente percorso dedicato per l'ambulatorio chirurgico ortopedico saranno ricavati un locale per lavaggio strumenti, un bagno per persone diversamente abili, un locale per deposito pulito e strumentario e un deposito per il materiale sporco. Si precisa che i tre locali identificati con i numeri 7-8-9 non saranno oggetto di opere murarie in quanto muniti di pavimenti e rivestimenti in buono stato di conservazione ed ancora utilizzabili. In tali locali dovrà essere solo rifatto l'impianto elettrico in quanto, trattandosi di un presidio di sicurezza, si ritiene necessario il suo rifacimento utilizzando cavi e dispositivi di controllo più moderni e affidabili. Naturalmente, per evitare l'esecuzione di opere murarie che vanificherebbero il cospicuo risparmio economico, i punti di utilizzo dovranno essere adattati alle nuove esigenze nell'attuale posizione.

b) realizzazione dell'area ambulatoriale:



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

Le macro aree da ristrutturare per la realizzazione dell'area ambulatoriale consistono nella realizzazione di: zona ingresso, costituita sostanzialmente da una sala di attesa alla quale si accede direttamente dal corridoio centrale dell'edificio, che si prolunga con un corridoio, da cui si ha accesso al gruppo servizi igienici e a 3 dei 4 ambulatori, verso la sala di attesa dell'Ortopedia,

c) I lavori comuni alle due aree consistono in:

- Impianti elettrici

Gli impianti elettrici dell'Ospedale Jazzolino risalgono all'epoca di costruzione dell'ospedale e quindi costruiti con i materiali di allora e nel rispetto delle leggi in vigore nella stessa epoca.

Da qualche anno sono stati costruiti ex novo la cabina di trasformazione e le linee di alimentazione dei piani, distribuite con due forme di energia (EN/EE e ES), attestata ad un quadro di zona di piano, per poter essere utilizzate in occasione del rinnovo degli impianti all'interno dei reparti, in occasione di queste forme di ristrutturazione.

Le forme di energia elettrica oltre all'ENEL (energia normale EN) sono prodotte da gruppi elettrogeni di ultima generazione di recente installazione (energia di emergenza EE) e da gruppi di continuità anch'essi di ultima generazione (energia di sicurezza ES) installati insieme alla nuova cabina di trasformazione.

Pertanto gli impianti elettrici delle due aree dovranno essere completamente rifatti e distribuiti nelle due forme di energia disponibili al piano, si svilupperanno dal quadro elettrico di zona di piano con quadri di reparto indipendenti e distacchi indipendenti anche in caso d'incendio.

Gli impianti delle due aree dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto di tutte le norme CEI e UNI applicabili e nel rispetto della norma CEI 64-8/7;V2 in particolare, specifica per locali adibiti a uso medico. In particolare è stata prevista l'installazione di un trasformatore di isolamento specifico per locali ad uso medico per l'alimentazione delle prese mediche dei locali ambulatorio chirurgico ortopedico e preparazione paziente ed installazione di nodi equipotenziali negli stessi locali ed in tutti gli altri ambulatori.

Rientrano nelle opere di impiantistica elettrica, la posa ed i collegamenti dei dispositivi di potenza e di termoregolazione dell'impianto di climatizzazione.

E' prevista la realizzazione dell'impianto per l'illuminazione di sicurezza e segnalazione delle vie di fuga.

- Impianto di condizionamento

L'impianto di condizionamento sarà costituito da due UTA con recuperatore di calore a flussi incrociati e da due sistemi di termoregolazione indipendenti per le due aree, da un gruppo frigorifero ad inverter e pompa di calore, comune ai due impianti, motori delle ventole di mandata e di ripresa alimentati da inverter e

3



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

comandati da trasduttori di pressione per il controllo dell'intasamento dei filtri e dei delta pressori.

- E' previsto il rifacimento di tutti i pavimenti attualmente in graniglia o di PVC ammalorati con pavimenti in PVC termosaldati ad eccezione dei pavimenti dei locali 7, 8 e 9 che hanno solo necessità di manutenzione. Per l'area ambulatori costituita da pavimenti in marmo, è prevista la levigatura e la lucidatura.
- Il tetto e le pareti non rivestite, dovranno essere preparate e pitturate.
- E' prevista la realizzazione di controsoffitto nei corridoi ed in parte dei locali dove camminano gli impianti oggetto dei lavori.
- E' prevista la costruzione totale di 6 bagni con antibagno e di tre bagni.
- E' prevista la sostituzione degli infissi, sia interni che esterni, delle porte REI e delle porte antix.
- E' prevista la costruzione di un basamento metallico al piano, sull'impalcatura di sostegno della scala di emergenza, da utilizzare per l'installazione di una UTA
- E' prevista la costruzione di uno o due basamenti al piano seminterrato, sotto la scala di emergenza, per la posa di una UTA e del gruppo frigorifero.
- E' prevista la revisione dell'impianto esistente per la decompressione e distribuzione dei gas medicinali ossigeno, vuoto, aria medica ($O_2 - V - AM-$) nel rispetto della norma di riferimento UNI-ISO-EN 7396-1, ed ampliamento delle bocchette di erogazione alla sala gessi e all'ambulatorio refertazione, visita e sosta paziente;
- E' previsto lo smaltimento alle pubbliche discariche di tutti i materiali provenienti dalle demolizioni non riutilizzabili e dei materiali di risulta provenienti dagli scavi non utilizzati per le opere di reinterro
- Sono a carico dell'appaltatore le verifiche dei tracciati e i rilievi planoaltimetrici locali delle reti e dei sottoservizi impiantistici esistenti delle aree interessate a scavi.

Nell'esecuzione della progettazione esecutiva, l'appaltatore dovrà quindi sviluppare in dettaglio ogni interferenza con la distribuzione sottosuolo, verificando preventivamente, anche tramite saggi e sondaggi, nelle aree interessate, le localizzazioni di tali impianti.

Nel corso della realizzazione dei lavori non dovrà essere interrotta l'attività istituzionale dell'Azienda ospedaliera e si dovranno ridurre al minimo gli eventuali disagi per l'utenza; pertanto alcune lavorazioni dovranno essere eseguite in particolari giornate o orari e dovranno essere utilizzati determinati percorsi preferenziali, in accordo con la Stazione appaltante, e senza che l'Appaltatore possa pretendere alcuna maggiorazione sui prezzi.

Art. 2 - Norme, decreti, disposizioni di legge, regolamenti DISPOSIZIONI GENERALI

L'appalto è retto dal presente Capitolato Speciale e, ove non in contrasto con lo stesso, dal Capitolato generale del Ministero dei LL.PP. approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145, dal d.lgs 163/2006 (Codice degli Appalti) come modificato dalla Legge n.106/2011 del 12/07/2011 e da ogni altra norma che regola lo specifico settore oggetto dell'appalto.

Nello svolgimento dell'appalto, dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in Italia,



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, le norme sulla circolazione stradale, e quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Impresa, o di eventuali subappaltatori e cottimisti, che per quello dell'Amministrazione), le disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.82 n.915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle AA.SS.LL., le norme CEI (Comitato Elettronico Italiano), U.N.I. (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) e C.N.R.(Consiglio Nazionale delle Ricerche).

Per quanto riguarda le opere in c.a., c.a.p., e acciaio dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 1086 del 1971 e le conseguenti norme di attuazione di cui al D.M. del 14.2.1992 e successive modificazioni e integrazioni., nonché la normativa U.N.I. sui calcestruzzi preconfezionati.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 524 dell'8.6.1982, D.Lgs. 494/96 nonché del D.Lgs n° 81 del 2008 e s.m.i. in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e successive integrazioni ed in ottemperanza a quanto disposto nell'ordinanza Sindacale n.151 del 21.1.88 e nel D.L. 19.10.99 n. 359 per quanto concerne l'uso dei macchinari ed attrezzature di cantiere:

1) I motocompressori ed i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in modo che il livello di rumore ambientale non superi di oltre 5 dBA (con sorgenti in funzione), il livello del rumore residuo misurato senza le sorgenti in funzione, dalle ore 7.00 alle ore 22.00.

Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 (notturne) il funzionamento dei predetti macchinari è vietato.

2) I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenzioso" ed il loro funzionamento deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, ove richiesto dal D.L. tale orario potrà subire variazioni dipendenti dalle necessità della Stazione appaltante.

In caso di violazione si procederà alla denuncia alla Autorità Giudiziaria (Art. 650 C.P.).

Art. 3 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del contratto d'appalto e si intendono allegati, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo:

- il Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677;
- il D.M.del 18 settembre 2002 -Regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie
- D. lgs. 494/96 – Sicurezza cantieri;
- D. Lgs. 81/2008 norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri e s.m.i.;
- d.lgs 163/2006 (Codice degli Appalti) come modificato dalla Legge n.106/2011 del 12/07/2011
- il Regolamento di attuazione della legge quadro approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n.554;



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

- il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145;
 - le leggi, i decreti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
 - le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc, anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
 - la cauzione definitiva di cui al presente Capitolato;
 - la polizza assicurativa di cui al presente Capitolato;
- Fanno altresì parte del contratto e si intendono allegati al contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma risultano depositati agli atti della Amministrazione : tutti gli elaborati grafici individuati nella lista lavorazioni ed i documenti del progetto esecutivo.

Art. 4 - DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE

La Direzione dei lavori sarà nominata a cura dell'Amministrazione appaltante.

L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori. L'appaltatore dovrà garantire che la qualità delle forniture, degli impianti eseguiti, delle finiture, delle apparecchiature e di tutto ciò che sarà impiegato nella realizzazione dell'opera, soddisfi le indicazioni del Direttore dei Lavori e a quanto di più evoluto ed affidabile il progresso tecnologico ha reso disponibile sul mercato al momento dell'esecuzione delle lavorazioni.

L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all'Amministrazione appaltante per iscritto il nominativo delle persone di cui sopra.

Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'Albo Professionale, secondo le competenze professionali.

Il Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere designati dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto all'Amministrazione l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato

Art. 5 - CONDOTTA DEI LAVORI

Nella esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni e negli altri atti d'appalto e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori.

Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno date all'Appaltatore, per iscritto.

Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell'appaltatore, qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori, rilasciandone ricevuta.

I lavori da effettuare in prossimità di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

o di altri, dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore rispettando le norme dei regolamenti dei proprietari interessati; i lavori dovranno essere inoltre condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti stessi.

La sorveglianza, che potrà anche essere saltuaria, del personale dell'Amministrazione, non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

La stazione appaltante si riserva, quindi, ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità.

L'Appaltatore risponderà dell'idoneità del Tecnico Direttore del Cantiere, degli altri suoi dirigenti ed in genere di tutto il personale addetto al cantiere medesimo, personale che dovrà essere di gradimento della D.L. la quale può richiedere, motivatamente, l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.

Durante i lavori il personale dell'Impresa qualificato a ricevere gli ordini della D.L. e ad assistere alle misure dovrà essere sempre presente in cantiere o al domicilio legale dell'Impresa.

La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovrà essere affidata a personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 22 della legge 646/82.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione del cantiere e al fatto che i lavori appaltanti potranno essere eventualmente eseguiti per tratti e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo la mano d'opera che, secondo le circostanze e l'estensione del cantiere, si dimostrerà necessaria.

Art. 6 - RISPETTO NORMATIVA ANTIMAFIA - SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni è subordinato all'autorizzazione della Committente nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 118 D.Lgs.163/06 e dagli art. 72, 73, 74 e 141 del D.P.R. 554/99 come modificati dal D.L. n.70/2011 e dalla Legge 106/2011 di conversione.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta, o l'affidatario nel caso di varianti in corso d'opera all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative lavorazioni;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo numero 4;



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

4) che l'affidatario del subappalto sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dal D.P.R. 25/01/2000, n. 34 in materia di qualificazione delle imprese in rapporto all'importo del contratto di subappalto;

5) che sia presente, fra i documenti del subappalto, la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.38 del codice degli appalti di cui al D.Lgs.163/06 come modificato dalla Legge 106/2011;

6) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni; L'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dall'Amministrazione entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa. Tale termine può essere prorogato una sola volta se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che l'Amministrazione abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'impresa che si avvale del subappalto o cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società di esecuzione o consorzio. L'Appaltatore resta, nei confronti dell'Amministrazione, l'unico ed il solo responsabile dei lavori subappaltati.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto salvo le ipotesi previste dall'art. 118 comma 11 D.Lgs.163/06.

Ai sensi dell'art. 118 comma 3 D.Lgs.163/06 , il pagamento di lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti sarà eseguito direttamente dall'Appaltatore con l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'Appaltatore medesimo, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento nei confronti dell'affidatario.

L'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

Qualora, durante il corso dei lavori, la Direzione degli stessi, accertasse e denunciasse sia all'impresa principale, sia all'Ente appaltante un grave errore commesso da una Ditta subappaltatrice, essa, indipendentemente dall'autorizzazione rilasciata, dovrà essere allontanata dal cantiere.

E' considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il Subappaltatore non può subappaltare a sua volta lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti, di

8



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

strutture ed opere speciali di cui all'art. 72, comma 4, lettere c), d) ed l); in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al precedente punto 6).

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Così come stabilito dall'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1960 n. 1369 è vietato all'Appaltatore di:

- ◆ affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'Appaltatore o dall'Intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono;

- ◆ affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguire a cottimo da prestatori d'opera assunti e retribuiti da tali intermediari.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa Amministrazione da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate.

Art. 7 - CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE.

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'Appalto è fissato in giorni **180** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, redatto ai sensi e modalità degli Artt. 129 e 130 del Regolamento oltre a quanto previsto per la progettazione.

L'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori un programma dettagliato nelle singole lavorazioni, in conformità a quanto previsto nell'art.45 del Regolamento.

Tale programma dovrà essere dettagliato per lavorazioni elementari e per singole zone di intervento, dovrà contenere il piano di consegna degli elaborati costruttivi come indicato ai successivi articoli del capitolato speciale di appalto, dei campioni e delle approvazioni da parte della D.L., l'indicazione del valore economico contrattuale delle opere realizzate e le previsioni di emissione dei SAL.

Durante i lavori, dovrà inoltre consegnare un programma settimanale aggiornato di settimana in settimana, dei lavori, degli operai e mezzi d'opera che intende eseguire nei successivi 15 giorni.

I lavori dovranno essere eseguiti con alacrità e regolarità, di modo che l'intera opera sia compiuta nei termini contrattuali.



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

Quando le opere relative a ciascuna fase dell'appalto saranno regolarmente ultimate, in ogni loro parte, su richiesta dell'Appaltatore la Direzione dei Lavori provvederà alla verifica provvisoria dei lavori e, se non saranno accertate incompiutezze o vizi di esecuzione, verrà redatto apposito certificato di ultimazione dei lavori previsti ai sensi dell'Art. 172 del Regolamento e dell'Art. 21 del Capitolato Generale.

Qualora dalla visita risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera per imperfetta esecuzione, l'Imprenditore dovrà eseguire gli interventi che gli verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per i ritardi e fatta salva comunque la facoltà dell'esecuzione d'ufficio.

Solamente dopo la constatazione dell'accettabilità delle opere si redigerà il verbale attestante il loro compimento. Al termine della fase conclusiva delle opere e di fine lavori verrà redatto, con le stesse modalità precedenti il verbale di fine lavori complessivi.

Da tale data si procederà entro 6 (sei) mesi alla redazione del certificato di collaudo amministrativo.

Per quanto non espressamente previsto si fa esplicito rinvio ai disposti dall'art.172 del Regolamento.

L'Appaltatore dovrà tenere conto, nel formulare l'offerta, che i tempi per l'esecuzione delle opere del presente appalto, fissati nel bando di gara ed illustrati in dettaglio nel Capitolato Speciale d'appalto devono essere rispettati rigorosamente, pertanto l'Appaltatore dovrà fare ricorso, se sarà necessario, a turni straordinari di lavoro e lavoro festivo, nonché dotarsi di un numero adeguato di macchinari, attrezzature, mezzi d'opera, maestranze, per poter operare in parallelo sui corpi di fabbrica oggetto dei lavori. Nel caso di ritardi sulle date di ultimazione dei lavori la Stazione Appaltante applicherà le penali contrattuali ma si riserva sin d'ora di addebitare all'Appaltatore ogni maggior danno che la Stazione Appaltante stessa potrà eventualmente sopportare per rallentamenti, fermi, intralci dei cantieri di altre imprese, per intralci alla viabilità pubblica, per ritardi nell'avvio degli appalti delle altre opere di completamento escluse dal presente appalto, per ritardato utilizzo dei locali.

L'Appaltatore dovrà quindi, nel formulare l'offerta, valutare attentamente tutti questi oneri, obblighi e soggezioni, che vanno ad integrare ed a sommarsi agli altri oneri ed obblighi del presente articolo ed a tutti quelli riportati ai vari articoli del presente Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 8 - ULTIMAZIONE LAVORI - GRATUITA MANUTENZIONE

L'ultimazione dei lavori sarà accertata e formalizzata per le necessarie constatazioni in contraddittorio, mediante redazione di apposito verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante dell'impresa appaltatrice.

Dalla data del verbale di ultimazione dei Lavori decorrerà il periodo di manutenzione gratuita.

Tale periodo cesserà con l'approvazione del collaudo da parte della stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dalle vigenti norme.



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

Resta inteso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, saranno eseguiti direttamente dalla medesima, addebitandone la spesa all'impresa.

Art. 9 - PENALI

1) Ritardo sul tempo utile

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo maturato rispetto alla data di fine lavori determinata ai sensi del DPR 554/99 verrà applicata una penale pari allo **0,1%** dell'importo delle opere previste in contratto con l'esclusione dell'onere relativo al D.lgs 81/2008. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

L'appaltatore assume l'obbligo di versare le somme derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo a favore della stazione appaltante con le modalità e i tempi che verranno da questa indicate.

Le penali saranno applicate anche per ritardo di inizio attività dovuto alla mancata presentazione dei documenti necessari alla redazione del collaudo o certificazioni D.M. 37/2008, o all'attivazione delle parti consegnate, oltre agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma dei medesimi e al ritardo nell'approntamento dell'area di cantiere sia logistica che di lavoro.

2) ritardo sull'area logistica di cantiere

Per ogni giorno di ritardo in merito alla predisposizione, nell'area di cantiere, del locale ad uso della D.L., completo e funzionante come precisato negli oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore, verrà applicata una penale così articolata:

- primi 7 giorni dall'inizio dei lavori o dalla consegna del cantiere non verrà applicata alcuna penale;
- per ogni giorno successivo verrà applicata una penale pari allo **0,1%** dell'importo delle opere previste in contratto con l'esclusione dell'onere relativo al D.lgs 81/2008 al giorno.

3) mancata esposizione del cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre all'esterno della proprietà, nella posizione che sarà indicata dalla Direzione lavori, un cartello informativo del cantiere di dimensioni minime di 120x200 cm e la sua manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino all'ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali previste dalla legge, e in ogni caso in conformità a quanto indicato dal Direttore dei Lavori.



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

In caso di contestazione da parte degli organi di Polizia, ogni relativo addebito alla Stazione appaltante ricadrà sull'Appaltatore in sede di contabilità.

Qualora dopo 30 giorni dalla data di consegna del cantiere la Ditta non abbia provveduto alla esposizione del cartello, la D.L. applicherà una penale di € 2.000,00 (diconsi duemila Euro) e provvederà direttamente alla sua esecuzione.

4) mancato sgombero del cantiere

Qualora entro 30 giorni del verbale di ultimazione, l'impresa non sgomberi completamente le aree di cantiere dai macchinari, mezzi d'opera e detriti, o non provveda alla esecuzione di una accurata pulizia dei locali e/o aree di intervento, l'Ente appaltante Vi provvederà direttamente addebitandone i costi relativi e una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo delle opere previste in contratto con l'esclusione dell'onere relativo al D.lgs 81/2008 per ogni giorno di ritardo intercorrente tra il 30° giorno e il tempo necessario per l'Ente a sgomberare e pulire i locali e/o le aree.

5) Mancata o incompleta consegna dei documenti tecnici definitivi

Qualora l'impresa manchi in tutto o in parte alla consegna dei documenti tecnici relativi alle opere da eseguire la D.L. valuterà se i documenti mancanti sono necessari e indispensabili all'uso del bene realizzato ed in tal caso verrà considerata l'opera non ultimata e sospeso il relativo verbale fino alla consegna.

Se invece mancano dei documenti che non ostacolano la presa in consegna verrà applicata una penale pari allo 0,1% dell'importo delle opere previste in contratto con l'esclusione dell'onere relativo al D.lgs 81/2008 per ogni giorno di ritardo dal verbale di ultimazione.

Art. 10 - PROGRAMMI DEI LAVORI

I lavori dovranno essere eseguiti uniformandosi ai criteri generali indicati dal cronoprogramma allegato e recepiti dal programma temporale redatto dall'Impresa entro il termine di gg. 15 dalla consegna ed accettato dalla D.L.

Art. 11 - VALUTAZIONE DEI LAVORI E FORNITURE A CORPO

Tutti i lavori e le forniture previsti nel presente appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra la D.L. e l'Appaltatore e contabilizzati secondo le seguenti modalità:

Lavori a corpo

Le opere a corpo saranno contabilizzate secondo l'effettivo stato di avanzamento dei lavori, e valutate in base alle percentuali riportate nella tabella parametrica.

Le spese di misurazione sono a carico dell'Appaltatore che, a richiesta, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d'opera necessari.

È fatto obbligo all'Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione dei Lavori perché provveda a far rilevare le misure ed i pesi di quelle quantità che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, o comunque non verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e ciò sotto pena



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

di inammissibilità di ogni riserva in seguito eventualmente avanzata in merito alle quantità stesse.

Eventuali varianti di carattere qualitativo al progetto saranno valutate, sia per le opere a misura che per quelle a corpo, in carenza di prezzi di contratto, con i prezzi e le modalità del prezzario delle opere edili ed impianti della Regione Calabria, edizione 2009 oppure sulla base di prezzi di mercato ricavati da ditte specializzate, applicando sui suddetti prezzi un ribasso pari a quello risultante dall'offerta presentata dall'Appaltatore; in carenza si procederà con la formulazione di nuovi prezzi.

Le quantità previste sia per l'esecuzione dei lavori a corpo che per quelli eventualmente a misura, per le quali l'Appaltatore ha formulato l'offerta, possono variare nei limiti di legge, senza che l'Appaltatore abbia diritto a richiedere ulteriori compensi.

Art. 12 - OPERE IN ECONOMIA ED OPERE PROVVISORIALI

L'amministrazione ha il diritto di chiedere all'Appaltatore l'obbligo di provvedere, nei limiti del presente appalto o in casi di particolare emergenza, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi cui intenda provvedere con opere in economia.

Tali prestazioni saranno corrisposte per quanto concerne materiali e mezzi d'opera, con i prezzi di appalto, mentre per la mano d'opera si farà riferimento ai costi pubblicati al momento della prestazione.

Per quel che concerne le opere in economia e le opere provvisorie si fa riferimento alle modalità del prezzario delle opere edili ed impianti della Regione Calabria, edizione 2009

Art. 13 – PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE

Durante il corso dei lavori saranno pagati all'Appaltatore acconti dell'ammontare non inferiore a Euro **50.000,00** valutati sulla base delle quantità di opere realizzate, al lordo delle **ritenute di legge; l'ultima rata di acconto verrà** corrisposta qualunque sia il suo ammontare.

In caso di sospensione totale dei lavori, la rata d'acconto, relativa alle opere eseguite fino alla data della sospensione dei lavori stessi verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare.

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre ché siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

Art. 14 - CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori sarà redatto ai sensi dell'art. 173 del Regolamento di cui al DPR 554/99 s.m.i. entro giorni sessanta dalla data di ultimazione dei lavori stessi e dovrà essere firmato dall'Appaltatore entro il termine di giorni trenta dalla data della lettera con la quale viene invitato a prendere visione del predetto conto finale.

All'atto della certificazione dell'ultimazione dei lavori entro 5 gg. la D.L. provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà di uso.



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

Art. 15 - COLLAUDO DELLE OPERE

Il collaudo delle opere dovrà essere effettuato entro sei mesi dalla data di ultimazione delle stesse e dovrà concludersi entro 12 mesi dalla data di inizio delle operazioni di collaudo.

È previsto il collaudo in corso d'opera (art. 187 DPR 554/99), a tal fine, l'Appaltatore dovrà consentire ai collaudatori l'accesso ai lavori ed alle scritture contabili.

Le operazioni di collaudo si svolgeranno con l'osservanza delle disposizioni previste dal DLgs 106/2011 s.m.i.

Le predette operazioni saranno effettuate con l'intervento dell'Amministrazione appaltante.

Per le opere impiantistiche saranno eseguite verifiche, prove di funzionamento e di collaudo.

All'approvazione delle risultanze del collaudo provvederà l'Amministrazione appaltante.

È previsto il collaudo statico ai sensi del D.M. 09.01.96.

Tutte le spese dei collaudi specialistici ivi comprese quelle relative al collaudo statico sono a carico dell'Appaltatore salvo le parcelle dei collaudatori amministrativi incaricati dall'Amministrazione appaltante.

All'approvazione del collaudo saranno definite le eventuali riserve, fatta salva la sede contenziosa per le contestazioni non risolte e fatto salvo altresì l'eventuale esito della sottoscrizione del verbale di accordo bonario previsto dall'art. 149 del Reg. DPR 554/99, potranno essere pagati i saldi, le trattenute di legge e gli adempimenti da parte dell'Amministrazione appaltante.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del C.C. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 16 - ONERI DELL'APPALTATORE

A) Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti oneri:

1) Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quanto altro richiamato all'art. 9 del Capitolato Generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. come pure tutte le spese di cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche dei disegni dell'appalto e la copiatura dattiloscritta dei relativi atti.

2) Le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria alle esecuzioni dei lavori.

3) Le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere le qualità e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che l'Impresa possa chiedere alcun indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove.

4) La spesa per la custodia dei propri materiali nei luoghi di lavoro esonerando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

5) La spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso del formato 18x24, ogni qualvolta richieste dalla D.L., nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato e comunque mai inferiore a tre.

6) Le spese per la recinzione e la eventuale guardiania del cantiere, anche nei periodi di sospensione dei lavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuto sia con lamiera continua sia con steccati, con cavalletti mobili e simili, o in altro modo adeguato, che venga ordinato dalla Direzione Lavori, nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che eseguono i lavori nella zona, ovvero di sistemazione di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime.

Stante la tipologia di intervento e le caratteristiche del sito le recinzioni di cantiere dovranno garantire la massima sicurezza.

In particolare dovrà essere predisposto apposito progetto, comprensivo di illuminazione notturna, impianti di allarme e sicurezza, nonché di meccanismi antiscavalamento. Non potrà costituire oggetto di richiesta di maggiori oneri da parte dell'appaltatore l'installazione di più recinzioni di sicurezza né lo spostamento delle stesse in relazione all'esecuzione delle singole fasi su disposizione della Direzione dei Lavori.

7) Le spese relative agli oneri previsti al precedente punto 6 anche per il periodo successivo all'ultimazione dei lavori, fino all'approvazione del collaudo o in caso di consegna anticipata, fino alla data della consegna stessa per l'utilizzazione dell'opera.

8) Nel corso della realizzazione dei lavori non dovrà essere interrotta l'attività istituzionale dell'Azienda ospedaliera e si dovranno ridurre al minimo gli eventuali disagi per l'utenza; pertanto alcune lavorazioni dovranno essere eseguite in particolari giornate o orari, in accordo con la Stazione appaltante, e senza l'Appaltatore possa rivendicare pretesa alcuna circa eventuale maggiorazione sui prezzi.

9) Le verifiche ed i saggi ulteriori sulle strutture e sul terreno di fondazione, comprese eventuali prove di laboratorio su campioni indisturbati, necessari alla stesura del progetto esecutivo al fine di garantirsi sulla stabilità e perfetta riuscita delle opere che verranno realizzate così come indicate nel progetto esecutivo.

10) La messa a disposizione, agli operai che debbono lavorare in acqua, di abiti e calzature impermeabili; la provvista di fuoco, di disinfettanti e di lumi/o altro necessario;

11) La pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione col personale necessario, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti.

12) L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola, conseguenti ad opere di ripristino inerenti sempre il tipo di lavori appaltati.

13) Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature, previamente autorizzati.



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

14) Per i manufatti edilizi realizzati nel corso dell'appalto dovranno inoltre essere forniti gli elaborati grafici necessari per l'accatastamento di quanto realizzato.

Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori, in numero di copie necessarie, unitamente ai disegni da allegare alla contabilità.

Infine l'Impresa per quanto concerne eventuali impianti attrezzature elettromeccaniche, elettroniche, etc. realizzate nel corso dell'appalto, dovrà fornire - unitamente agli altri elaborati di cui sopra - i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro necessario ad illustrarne la struttura ed il funzionamento, i manuali di manutenzione e gestione (ove necessari) nonché i benestare e i certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative.

Tutti gli elaborati impiantistici, edili e strutturali, dovranno essere forniti nel numero di copie necessarie, e consegnati alla D.L. anche su supporto magnetico con estensione "DWG" e "DXF" ed altre.

15) Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere o limitrofe, non interessate dalle opere che dovranno essere riconsegnate nello stato ante-operam.

16) Le spese e gli oneri per provvedere, per tutta la durata dell'appalto ai lavori di dattilografia e/o videoscrittura

Art. 17 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI

L'Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che già ultimate.

L'Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare l'Amministrazione appaltante da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta della manutenzione.

L'Appaltatore, tra l'altro, si obbliga di intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro l'Amministrazione in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto.

A tal riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 del C.P.C., l'Appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell'art. 105 del C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltagli mediante lettera raccomandata.

L'Appaltatore qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, si impegna ad accettare - come senz'altro valide nei suoi confronti - le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin da ora, ad ogni eccezione o reclamo e pertanto, sarà tenuto a rifondere, all'Amministrazione appaltante tutte le spese a quest'ultima addebitate. L'appaltatore s'impegna inoltre, a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme dall'Amministrazione eventualmente corrisposte a terzi per titoli o per liti di cui sopra, a meno che l'Amministrazione non preferisca prelevarli dai crediti che l'Appaltatore vanta,

16



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

a qualunque titolo, nei confronti dell'Amministrazione appaltante. Sarà infine obbligo dell'Appaltatore adottare nella esecuzione di tutti i lavori, le provvidenze, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone.

Art. 18 - RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI

Qualunque oggetto rinvenuto in occasione di scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi del presente appalto che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione abbia valore artistico, storico od altro qualsiasi sarà soggetto alle disposizioni vigenti.

Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione, l'Appaltatore è obbligato, nella fase di scavo, a richiedere la presenza di funzionari degli enti preposti ed è tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne comunicazione alla Direzione Lavori.

Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non darà diritto a compensi o premi.

Art. 19 - TABELLONI INDICATORI

L'Impresa appaltatrice deve apporre, non oltre 5 giorni dalla data della consegna, n. 1 tabellone posto, a suo carico e spese, sul luogo dei lavori, in maniera evidente con l'indicazione che i lavori stessi vengono eseguiti.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati i nominativi, oltre dell'impresa appaltatrice, di tutte le imprese subappaltatrici, categoria e classe di importo dei lavori corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, sia sufficiente, per eseguire lavori pubblici, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Dovranno inoltre essere apposti i dati richiesti dal D.lgs 81/2008 ALLEGATO XII.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere sempre aggiornati i tabelloni, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori.

Le dimensioni dei tabelloni dovranno essere non inferiori a m. 1,00 di larghezza e di m. 2,00 di altezza.

In fondo alla tabella dovrà essere previsto apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori.

In particolare, dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con illustrazioni dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori e i nuovi tempi di completamento dell'opera.

Art. 20 - RISERVE DELL'APPALTATORE

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata nei modi e nei termini prescritti dall'art. 165 del Reg. DPR 554/99 s.m.i.

La riserva deve essere scritta ed esplicita con le suddette modalità, a pena di decadenza, per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi ed accertabili in ogni tempo.

L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate ed ordinate invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica, ed alla contabilità dei lavori, e ciò

17



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare all'Amministrazione appaltante.

Art. 21 - INADEMPIENZE DELL'APPALTATORE

È facoltà dell'Amministrazione appaltante rescindere il contratto:

- a) quando l'appaltatore si rende colpevole di frode o quando interrompa l'esecuzione del contratto, anche se in dipendenza di contestazione;
- b) quando per negligenza dell'Appaltatore o per inadempienza agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori rispetto al programma degli stessi non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;
- c) quando l'Appaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contenziosi o per qualsiasi altra causa non riconosciuta, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere.

La rescissione opera di diritto. Per altro nei casi previsti sub b) del comma che precede, la rescissione non potrà dichiararsi se non dopo la notifica di una formale diffida da parte dell'Amministrazione appaltante.

Art. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VOLONTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

È facoltà dell'Amministrazione Appaltante di risolvere il contratto in qualunque momento e, qualora si ravvisi l'impossibilità di realizzare l'intervento senza sostanziali modifiche. In tal caso di risoluzione del contratto nella prima fase l'Amministrazione provvederà al pagamento dei lavori eseguiti della prima fase, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere di prima fase non eseguite ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., escluso ogni altro compenso.

Art. 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'eventuale contenzioso in sede di esecuzione delle opere sarà trattato in conformità alla parte IV del DLn°163 del 12/04/2006 come modificato dalla Legge 106/2011 agli art.239,240,241,242,243,244,245,246.

Art. 24 - ULTERIORI DISPOSIZIONI I.V.A.

L'Impresa dichiara a tutti gli effetti di legge che la prestazione di servizio viene effettuata nell'esercizio di Impresa - art. 4 D.P.R. 26.10.1972 n. 633 - e che pertanto la stessa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura corrente.

Il presente atto mentre obbliga sin da ora l'Impresa appaltatrice lo sarà per questa Amministrazione solo dopo che sarà intervenuta la registrazione del relativo decreto d'impegno di spesa da parte dell'organo competente.



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

Art. 25 - LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale è l'italiano.

Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le specifiche tecniche, i capitolati, i disegni e quant'altro prodotto dal concorrente e/o dall'Appaltatore nell'ambito dell'espletamento della gara e del Contratto dovranno essere in lingua italiana.

Art. 26 - RISERVATEZZA

L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti ed i disegni riguardanti l'oggetto del Contratto e ad astenersi, salvo esplicito benestare della Stazione Appaltante, dal pubblicare o comunque diffondere fotografie, notizie od articoli su quanto fosse venuto a conoscenza in relazione all'adempimento del Contratto medesimo.

La pubblicizzazione e/o diffusione di tali dati a soggetti terzi, fatta eccezione per le necessità strettamente correlate alla esecuzione dei lavori e delle prestazioni dell'Appalto, dovrà in ogni caso essere preventivamente convenuta nei termini e modalità con la Stazione Appaltante.

In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante tutti i danni che ad essa, direttamente e/o indirettamente, dovessero derivare.

Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento anticipato del Contratto e, comunque, per un periodo di tre anni dal Collaudo definitivo.

Art. 27 - DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE - INDUSTRIALE - COMMERCIALE

Tutta la documentazione tecnica correlata alla esecuzione del Contratto, ivi compresa la progettazione esecutiva, così come tutta la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore, congiuntamente e non, durante la vigenza del Contratto, sono e resteranno di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata se non per lo svolgimento di attività correlate al presente Contratto.

L'Appaltatore garantisce e manleva in ogni tempo la Stazione Appaltante contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, forniture, materiali, impianti, procedimenti e comunque ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto.

In ogni caso, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le responsabilità connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di tali brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

La Stazione Appaltante resta estranea ai rapporti tra l'Appaltatore ed i titolari o concessionari di tali opere ed alle eventuali controversie tra di loro.



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

Art. 28 - INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali i lavori e le opere sono state progettate e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme speciali, ovvero quelle che fanno eccezione e/o specificano regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato;

per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del cod. civ.

Art. 29 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto definitivo per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 30 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI E PROVE

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto dalle disposizioni della Direzione dei Lavori e dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia. Dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei Lavori. I materiali proverranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti previsti dagli elaborati progettuali.

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

2. L'Impresa sarà obbligata a prestarsi, in ogni tempo, alle prove dei materiali o prodotti impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni agli istituti che la Società appaltante si riserva di indicare, nonché ai corrispondenti controlli ed esami.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla Direzione dei Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'Impresa e nei modi più adatti a garantire l'autenticità e la conservazione.



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuati presso i laboratori ufficiali. I risultati ottenuti in tali laboratori saranno riconosciuti validi dalle parti e ad essi, esclusivamente, si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto. Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Art.31 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'Impresa è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui ai titoli I e II del decreto legislativo n. 81/2008, il piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento deve essere redatto in conformità alle direttive 89/391/CEE del 12 giugno 1989 e 92/57/CEE del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al decreto legislativo n. 81/2008 e alla migliore letteratura tecnica in materia.

2. L'Impresa è tenuta a curare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Impresa stessa.

In caso di associazione temporanea o di consorzio di Imprese detto obbligo incombe all'Impresa mandataria capogruppo.

Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

3. Il piano sostitutivo del piano di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Impresa, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

SONO A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA TUTTI GLI ADEMPIMENTI TECNICI E GLI ONERI ECONOMICI PER L'OTTENIMENTO DI AUTORIZZAZIONI, NULLA-OSTA, PERMESSI, CONCESSIONI E QUALSIASI ASPETTO NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE.